

SCHEDA 3

LE FASI DI ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DAL 1° GENNAIO 2020

L'art. 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), nel novellare l'art. 1 del d.l.vo n. 98/2017, ha introdotto il comma 4-bis, il quale prevede che, fermo restando l'entrata in vigore della riforma fissata al 1° gennaio 2020, il MIT, sentito l'ACI e le Associazioni maggiormente rappresentative del settore della consulenza automobilistica, «*definisce le modalità e i termini per la graduale utilizzazione, da completare comunque entro il 31 ottobre 2020, delle procedure telematiche per il rilascio del documento unico, specificando anche le scadenze temporali delle fasi di verifica delle funzionalità da effettuare presso gli Sportelli telematici dell'automobilista (STA) appositamente individuati dal medesimo Ministero. L'inosservanza delle modalità e dei termini indicati nei decreti di cui al primo periodo determina l'irregolare rilascio del documento ai sensi dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358*».

PRIMA FASE

Il primo provvedimento attuativo è stato adottato con il decreto del Capo Dipartimento Trasporti n. 3 dell'11 febbraio 2020, con il quale si dà avvio alla prima fase di sperimentazione obbligatoria e di messa a regime delle nuove procedure di rilascio del documento unico, secondo i criteri e le modalità che di seguito si illustrano.

Soggetti ammessi

Sono chiamati a partecipare alla prima fase obbligatoria tutti gli STA, pubblici e privati.

Tipologie di veicoli ammesse

La prima fase obbligatoria concerne esclusivamente le seguenti tipologie di veicoli in uso proprio e soggetti ad iscrizione al PRA:

- i motocicli (art. 53, comma 1, let. a), c.d.s.)
- le autovetture (art. 54, comma 1, let. a), c.d.s.).

Avvertenza

Tali limitazioni non sussistono per le pratiche di cessazione dalla circolazione, che possono essere effettuata per tutte le tipologie di veicoli.

Operazioni ammesse obbligatoriamente a decorrere dal 17 febbraio 2020

Devono essere obbligatoriamente gestite con le nuove procedure le operazioni di:

- a) minivoltura;
- b) cessazione dalla circolazione per demolizione;
- c) cessazione dalla circolazione per definitiva esportazione all'estero, sia verso Paesi UE che verso Stati extraUE.

Operazioni ammesse facoltativamente a decorrere dal 17 febbraio 2020

In via facoltativa, possono essere gestite con le nuove procedure le operazioni di:

- a) immatricolazione e nazionalizzazione di veicoli importati da altri Paesi UE, e relative formalità di iscrizione al PRA;
- b) trasferimento della proprietà e relativa trascrizione al PRA, ivi compresi i casi di trasferimento in favore degli eredi;
- c) di reimmatricolazione.

Esclusioni

Sono in ogni caso escluse dalla prima fase di sperimentazione, sia obbligatoria sia facoltativa, e pertanto continuano transitoriamente ad essere gestite con le procedure previgenti:

- a) le operazioni di trasferimento della proprietà relative ai veicoli per la cui destinazione od uso la legislazione vigente impone la sussistenza di requisiti o di titoli autorizzativi al servizio di trasporto;
- b) le operazioni di immatricolazione e di trasferimento di proprietà di veicoli oggetto di contratto di locazione finanziaria, di usufrutto o di patto di riservato dominio;
- c) le operazioni che presuppongono adempimenti consecutivi;
- d) le operazioni che presuppongono adempimenti cumulativi.

In particolare, con riguardo agli adempimenti cumulativi, si chiarisce che, al momento, continuano ad essere gestite con le previgenti procedure:

- le cessioni plurime effettuate da uno stesso cedente in favore di uno stesso Operatore commerciale, mediante un atto di vendita cd. cumulativo o con più atti, per le quali viene contestualmente richiesta la pratica;
- le cessioni effettuate da cedenti diversi in favore di uno stesso Operatore commerciale, mediante singoli atti di vendita, per le quali quest'ultimo richiede contestualmente la pratica.

Rientrano negli adempimenti cumulativi anche gli atti cumulativi gestiti con istanza singola.

Si evidenzia che predette casistiche, non ancora gestite con le nuove procedure, giustificano il ricorso alle procedure previgenti.

Lo STA, per i casi di cui alle lett. a) e d) dovrà inserire nel fascicolo idonea documentazione che giustifichi la necessità di aver gestito la pratica con le procedure previgenti (rispettivamente copia della carta di circolazione o copia dell'istanza cumulativa necessaria nel caso in cui non sia presente l'atto cumulativo).

Di contro, non sarà necessaria alcuna documentazione giustificativa nei casi di cui alle lettere b) e c)

Quadro riassuntivo delle operazioni obbligatorie e facoltative

Codice pratica	Operazione	Causale operazione	Destinazione Uso	Obbligatoria	Facoltativa
C01501	Immatricolazione – proprietà		A0 e A4 M0 e M4	NO	SI
C03301	Trasferimento proprietà		A0 e A4 M0 e M4	NO	SI
C03305	Trasferimento proprietà – mini voltura		A0 e A4 M0 e M4	SI, per uso 0	NO
C03306	Trasferimento proprietà – successione ereditaria		A0 e A4 M0 e M4	NO	SI
C05308	Cessazione circolazione	Demolizione	tutti	SI, per tutti gli usi	NO
C05314	Cessazione circolazione	Esportazione extra UE	tutti	SI, per tutti gli usi	NO
C05315	Cessazione circolazione	Esportazione verso UE	tutti	SI	NO
C11701	Immatricolazione veicolo usato con provenienza UE - proprietà		A0 e A4 M0 e M4	NO	SI
C11702	Immatricolazione veicolo usato con provenienza UE - minivoltura		A0 e A4 M0 e M4	NO	SI
C11801	Immatricolazione veicolo nuovo con provenienza UE		A0 e A4 M0 e M4	NO	SI
C02101	Rinnovo immatricolazione	Distruzione targa	A0 e A4 M0 e M4	NO	SI
C02102	Rinnovo immatricolazione	Furto	A0 e A4 M0 e M4	NO	SI
C02104	Rinnovo immatricolazione	Smarrimento	A0 e A4 M0 e M4	NO	SI
C02105	Rinnovo immatricolazione	Deterioramento	A0 e A4 M0 e M4	NO	SI

Periodo di sperimentazione e livelli di operatività

Dal 17 febbraio 2020 e fino al 5 aprile 2020, le nuove procedure, nell'ambito delle operazioni obbligatorie, comportano ancora l'emissione disgiunta della carta di circolazione, del CDPD e del certificato di radiazione, per la cui richiesta deve essere utilizzata, rispettivamente, l'istanza unificata (v. "**SCHEDA 5**") e la nota PRA o il retro del CDP.

Tuttavia, il processo di emissione dei predetti documenti è comunque già improntato al principio della totale digitalizzazione delle istanze e delle documentazioni a corredo, con conseguente necessità di dematerializzare la documentazione nativa cartacea, che deve essere inserita nel fascicolo digitale da inviare al CED della Motorizzazione entro le ore 16:00 del giorno lavorativo successivo all'emissione dei documenti stessi, unitamente alla attestazione dei versamenti dovuti (v. "**SCHEDA 8.**" e "**SCHEDA 19**").

Al fine di consentire che la totalità delle operazioni in sperimentazione obbligatoria sia gradualmente gestito attraverso le nuove procedure, è richiesto agli STA il rispetto dei seguenti livelli minimi di operatività:

- a) il 30% entro il 1° marzo 2020;
- b) il 60% entro il 22 marzo 2020;
- c) il 100% entro il 5 aprile 2020.

Il rispetto dei predetti limiti minimi di operatività sarà oggetto di attento monitoraggio, i cui esiti saranno periodicamente notificati a ciascun STA mediante appositi messaggi.

Nel caso di problemi tecnici riferiti al sistema, il CED della Motorizzazione e l'ACI consentiranno il rilascio della carta di circolazione, del CDPD e del certificato di radiazione utilizzando le procedure telematiche previgenti, che vengono in via transitoria mantenute attive quali "procedure di emergenza".

Chiusura dei sistemi propedeutica all'entrata a regime

Al fine di consentire l'approntamento dei sistemi informatici, nei giorni 6 e 7 aprile 2020 i sistemi DT e ACI non saranno operativi e, quindi, non sarà possibile effettuare alcuna operazione con le nuove procedure.

Nei suddetti giorni le strutture tecniche DT e ACI effettueranno delle prove operative coinvolgendo alcuni STA opportunamente individuati per tipologia di pacchetto gestionale in uso (uno per ogni software house) e alcuni Uffici pilota UMC e PRA.

Entrata a regime

A decorrere dal 6 aprile 2020, sarà consentita esclusivamente l'emissione:

- a) di un DU non valido per la circolazione, nel caso di minivoltura;
- b) di una ricevuta attestante l'avvenuta cancellazione, nel caso di cessazione dalla circolazione per demolizione;
- c) di una ricevuta attestante l'avvenuta cancellazione e di un tagliando di annullamento della carta di circolazione o del DU, nel caso di cessazione dalla circolazione per definitiva esportazione all'estero.

Inoltre, ferma restando la facoltatività dell'utilizzo delle nuove procedure per la gestione dei procedimenti di immatricolazione, reimmatricolazione e di trasferimento della proprietà, a decorrere dal 4 maggio 2020 le procedure stesse consentiranno esclusivamente l'emissione del DU.

Pertanto, a decorrere dalle medesime date, non saranno più emessi il CDPD e il certificato di radiazione e per il rilascio dei predetti documenti potrà essere utilizzata esclusivamente l'istanza unificata.

Nel caso di problemi tecnici riferiti al sistema, l'emissione dei documenti sarà consentita al momento della riattivazione delle funzionalità delle procedure telematiche e l'eventuale ricorso non autorizzato alle "procedure di emergenza" darà luogo all'emissione,

da parte degli STA, di carte di circolazione irregolari che, in quanto tali, saranno annullate secondo le modalità descritte nel successivo paragrafo.

Avvertenze

1. Dal 6 aprile 2020 le previgenti procedure non saranno più attive per la gestione delle operazioni di cessazione dalla circolazione sia per demolizione sia per esportazione. In caso di problemi tecnici relativi alle nuove procedure, le suddette operazioni potranno comunque essere richieste presso gli sportelli degli Uffici PRA senza obbligo di prenotazione.

2. Anche se il DU viene emesso mediante l'utilizzo facoltativo delle nuove procedure (es. in caso di immatricolazione), le eventuali successive operazioni riferite al medesimo veicolo (es. trasferimento di proprietà) non potranno più essere gestite con l'emissione disgiunta della carta di circolazione e/o del CDPD, bensì con il rilascio di un nuovo DU. Ciò, ovviamente, a condizione che dette successive operazioni rientrino nel campo di applicazione del d.l.vo n. 98/2017.

In via transitoria e fino al completamento di tutte le fasi di attuazione della riforma, nel caso in cui l'operazione successiva non sia ancora gestibile con le nuove procedure, la stessa potrà essere espletata mediante l'utilizzo delle procedure previgenti e, attraverso apposita pratica (codice C18805), sarà data la possibilità di stampare, il giorno successivo, il DU con i dati aggiornati.

Ricorso alle procedure di emergenza

Il ricorso alle procedure previgenti è ammesso a fronte delle seguenti fattispecie

1) **Blocco o grave rallentamento dei sistemi, certificato dal CED della Motorizzazione e dall'ACI**

Nel caso di problemi e/o malfunzionamenti tecnici riferiti al sistema, il CED della Motorizzazione e l'ACI, con apposita comunicazione agli STA, autorizzano il ricorso alle procedure di emergenza (STA cooperante, Prenotamotorizzazione e Copernico).

2) **Impedimenti tecnici sulle singole pratiche**

In caso di problemi tecnici che non consentano di portare a termine la lavorazione di una singola pratica, per la quale viene restituito un messaggio di errore non superabile dallo STA, quest'ultimo è tenuto a stampare il messaggio di errore e ad aprire un *ticket*, all'Assistenza tecnica, riportante tutti gli estremi della pratica. L'Assistenza, esaminata la problematica e verificata la sussistenza dei presupposti, può autorizzare lo STA ad utilizzare le procedure d'emergenza.

La stampa del *ticket* con la risposta vale come giustificativo per il ricorso alle predette procedure di emergenza.

Lo STA potrà comunque tentare nuovamente la presentazione della pratica dal giorno lavorativo successivo, anche in assenza di riscontro al *ticket*. Qualora anche tale secondo tentativo abbia esito negativo, lo STA è automaticamente autorizzato a presentare la pratica con le procedure di emergenza, allegando al fascicolo la stampa dei due messaggi di errore, restituiti dalla procedura in occasione delle due presentazioni, e la stampa del *ticket* aperto.

L'eventuale ricorso non autorizzato alle "procedure di emergenza", senza che ve ne siano i presupposti, darà luogo all'emissione di carte di circolazione e CDPD irregolari che, in quanto tali, saranno annullati secondo le modalità descritte nel paragrafo successivo.

Avvertenza

In caso si siano prodotti atti nativi digitali o atti cartacei dopo la verifica di conformità, le procedure di emergenza devono essere effettuate esclusivamente presso l'Ufficio PRA di riferimento, l'unico che ha la possibilità di operare su documentazione "mista" cartacea e digitale, con conseguente emissione, da parte dell'Ufficio stesso, della carta di circolazione e dell'eventuale CDPD.

Qualora, invece, il veicolo, oggetto della pratica gestita in emergenza, sia già dotato di DU, dopo l'intervento dell'Ufficio PRA, l'emissione del nuovo DU dovrà essere richiesta all'UMC.

Inosservanza delle prescrizioni

A norma del novellato art. 1, comma 4-bis, del d.l.vo n. 98/2017, i documenti di circolazione rilasciati nell'inosservanza delle illustrate prescrizioni sono da considerare irregolarmente emessi, con applicazione dell'art. 6 del DPR n. 358/2000.

Pertanto, a decorrere dal 6 aprile 2020, il non utilizzo ingiustificato delle nuove procedure darà luogo all'annullamento, da parte del competente UMC, delle carte di circolazione e, da parte di ACI, dei CDPD emessi in luogo del DU.

Conseguentemente:

- lo STA, entro l'orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, deve restituire il documento irregolare e le relative targhe (nel caso di immatricolazione o di reimmatricolazione) all'UMC che provvede a distruggerli;
- scaduto inutilmente il predetto termine, l'UMC sospende l'operatività dello STA fino alla restituzione del documento irregolare (e delle eventuali targhe);
- se la restituzione non avviene nei tre giorni lavorativi successivi all'accertata irregolarità del documento, l'UMC segnala l'accaduto alla Provincia, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 9 della legge n. 264/1991, ed agli Organi di polizia, per il ritiro del documento e delle eventuali targhe.

Si rammenta che gli Studi di consulenza, nell'ottemperare all'obbligo di restituzione dei documenti irregolari, non possono comunque ritenersi responsabili, ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 358/2000, della mancata restituzione derivante da fatti imputabili ai titolari dei documenti stessi (es.: irreperibilità, rifiuto di riconsegna, ecc.).

La sospensione dei collegamenti non può essere legittimamente disposta nei confronti degli STA che dimostrino documentalmente di aver adottato ogni consentita iniziativa tesa al recupero dei documenti irregolari (es.: fax, telegrammi, raccomandate A.R., segnalazioni agli Organi di polizia, ecc.).

Si rammenta, altresì, che il collegamento telematico con il sistema informativo della Motorizzazione non può essere sospeso, per la prima volta, per un periodo superiore al mese e, per la seconda volta, per un periodo superiore a tre mesi. In caso di ulteriore

recidiva nell'arco di uno triennio, lo STA decade dalla abilitazione ai collegamenti telematici e cessa di essere operativo.

Le disposizioni previste dall'art. 6 del DPR n. 358/2000 si applicano agli STA istituiti sia presso le Delegazioni dell'A.C.I. sia presso gli Studi di consulenza automobilistica.